

# F E S M E D

Federazione Sindacale Medici Dirigenti

## **Proposta FESMED di modifica articoli 24 e 25** **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001** **DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL** **SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** **Parte normativa quadriennio 1998-2001**

### **Rischio professionale**

La FESMED constata che l'articolo 24 - Coperture assicurative, commi 2 e 3, del CCNL 1998-2001 del 8 giugno 2000, non ha trovato un'adeguata applicazione.

La Commissione paritetica prevista da detto articolo, non ha potuto adempiere il mandato contrattuale per diverse ragioni, fra le quali: le modifiche in senso federalista della Costituzione e le osservazioni avanzate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. A margine del suo mandato, detta Commissione paritetica aveva provveduto a fornire una serie di indicazioni, che non hanno trovato seguito, restando inascoltate.

La FESMED ritiene altresì che l'articolo art. 25 - Patrocinio legale, del CCNL 1998-2001 del 8 giugno 2000, non garantisce a sufficienza la difesa del medico dirigente coinvolto in un contenzioso giudiziario e talvolta, viene applicato in modo distorto, con il tentativo di coinvolgere artatamente il dirigente medico nel contenzioso, anche al fine di far ricadere tutte o parte delle spese sulla sua polizza personale.

E' intenzione della FESMED riaffermare in occasione di questo rinnovo del CCNL, il principio che "l'accettazione in ospedale da parte dell'ente ospedaliero ai fini del ricovero comporta la conclusione di un contratto di natura atipica, incentrato su di una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di "assistenza sanitaria" formata da un fascio di prestazioni di carattere intellettuale, tecnico, *lato sensu* alberghiero e, a seconda dei casi, di sorveglianza".<sup>1</sup>

Da sempre dottrina e giurisprudenza dominanti hanno ritenuto che in tali casi il medico sia tenuto al risarcimento del danno inferto solo *ex lege aquilia*. Questo perché non è possibile rinvenire alcun tipo di contratto fra il paziente ed il medico della struttura. Con l'ingresso del paziente in ospedale, infatti, è la sola struttura ad assumersi l'obbligo di svolgere l'attività diagnostica e terapeutica necessaria in relazione al caso concreto, rimanendo il medico estraneo a tale rapporto.<sup>2</sup>

Per tali motivi la FESMED ritiene che nel CCNL debbano venire recepiti i seguenti punti:

---

<sup>1</sup> Izzo U, Pascuzzi G. La responsabilità medica nella Provincia autonoma di Trento. Documenti per la salute 11.P.A. di Trento 2003, pag 71. Nota 28: Pret. Tolmezzo, 21 aprile 1998, in Resp. Civ. Prev., 1998, 1550; riguardo tale figura si vedano, tra i tanti contributi dottrinali, C. F. D'ORAZIO, Brevi considerazioni sul contratto atipico di ospedalità, in Arch. Civ., 1997, 7; SANNA, Osservazioni critiche in tema di contratto di ospedalità, nota a Pret. Tolmezzo, 21 aprile 1998, in Resp. Civ. Prev., 1998, 1554; P.G. MONATERI, Manuale della responsabilità civile, cit., 471; F.GALGANO, Contratto e responsabilità contrattuale nell'attività sanitaria, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1984, 710; A. THIENE, nota a Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2000, I, 334. in cui si evidenzia come a volte, per qualificare il rapporto tra struttura e paziente, la S.C. ricorra al contratto atipico di ospedalità, altre volte al contratto d'opera professionale, altre ancora al contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi.

<sup>2</sup> IzzoU, Pascuzzi G. La responsabilità medica nella Provincia autonoma di Trento. Documenti per la salute 11.P.A. di Trento 2003, pag.56. Nota 68: Cass. 24 marzo 1979, n. 1716, in Riv. it. med. Ieg., 1981, 880; Cass. 26 marzo 1990, n. 2428, cit.; Cass. 13 marzo 1998, n. 2750, in Resp. civ. eprev., 1999, 272, Trib. Verona 4 ottobre 1990, cit.; Trib. Verona 15 ottobre 1992 cit.; Trib. Verona 4 marzo 1991, in Giur. merito, 1992, 823; APP. Venezia 11 febbraio 1993, in Resp. civ. e prev., 1993, 984; Trib. Trieste 14 aprile 1994, in Resp. civ. e prev., 1994, 768.

- La polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti medici, ivi comprese le spese di giudizio deve avere una copertura sufficiente ed adeguata in tutte le Aziende.
- La polizza per copertura della colpa grave dei dirigenti medici deve trovare attuazione mediante trattenute sulla busta paga in tutte le Aziende.
- Il costo sopportato dal medico per pagare il premio della polizza per la copertura assicurativa della colpa grave deve essere considerato, ai fini fiscali, come spesa per la produzione del reddito.
- Il dirigente medico deve essere informato dalla Direzione Aziendale, del suo possibile coinvolgimento in un procedimento giudiziario, ogni qualvolta giungano a detta Direzione delle segnalazioni, proteste o richieste d'indennizzo, relative ad eventi che a qualsiasi titolo possano essere ricondotte all'operato del dirigente.
- Il dirigente medico deve aver accesso agli Atti Aziendali che possano supportare in qualsiasi modo la difesa del suo operato.
- Qualora il dirigente coinvolto in un contenzioso giudiziario per cause di servizio, ravvisi un possibile conflitto d'interessi con l'Azienda ed intenda nominare un legale di sua fiducia, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'Azienda, senza limitazioni di sorta ed indipendentemente dall'esito del giudizio.

Sulla base di quanto esposto si propone di modificare gli articoli 24 e 25 del CCNL 1998-2001 del 8 giugno 2000, nella maniera seguente:

**ART. 24 - Coperture assicurative (Proposta di modifica)**  
(in grassetto le parti da aggiungere e in barrato le parti da eliminare)

1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire **in maniera sufficiente ed adeguata** la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo **che risulti provato** ~~le ipotesi di~~ **il dolo o la colpa grave.**
2. **La mancata stipula di una polizza assicurativa aziendale, sufficiente ed adeguata, determina inadempienza da parte dell'Azienda, la quale risponde per quanto previsto dal comma 1 con mezzi propri.**
3. **Quando l'Azienda stipula una polizza assicurativa per la responsabilità civile, nel contratto dovrà essere prevista anche la copertura della colpa grave per i dirigenti medici, il cui costo verrà sostenuto dagli stessi dirigenti medici, mediante trattenute sulla busta paga, sino al tetto massimo di € 00,00 (da stabilire).**
4. **Il costo sopportato dal medico con esclusività di rapporto con l'Azienda, per pagare il premio della polizza per la copertura assicurativa della colpa grave, sarà considerato ai fini fiscali come spesa per la produzione del reddito.**

**5. Il dirigente medico deve essere informato dalla Direzione Aziendale, del suo possibile coinvolgimento in un procedimento giudiziario, ogni qualvolta giungano a detta Direzione delle segnalazioni, proteste o richieste d'indennizzo, relative ad eventi che a qualsiasi titolo possano essere ricondotte all'operato del dirigente.**

**6. Il dirigente medico deve aver accesso a tutti gli Atti Aziendali che possono supportare in qualsiasi modo la difesa del suo operato.**

**7. Al fine di favorire un raffreddamento della conflittualità nel campo del contenzioso sanitario, le Aziende, anche con il concorso dei dirigenti medici, delle rappresentanze degli utenti e delle compagnie assicuratrici, si impegnano ad istituire forme di risoluzione alternative delle controversie, "camere conciliative", aperte alla volontaria adesione delle parti, al fine di favorire la composizione delle contrapposte pretese.**

8 (ex 5 - invariato). Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.

9 (ex 6 - invariato). La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

10 (ex 7 - invariato). Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

11 (ex 8 - invariato). I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

12 (ex 9 - invariato). Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

13 (ex 10 - invariato). Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 88 del DPR 384/1990.

**ART. 25 - Patrocinio legale (Proposta di modifica)**  
(in grassetto le parti da aggiungere e in barrato le parti da eliminare)

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a

~~condizione che non sussista conflitto di interesse~~, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale o dei consulenti tecnici di parte di sua fiducia in sostituzione di quelli indicati dall'azienda o a supporto degli stessi, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ~~ordinistica~~. ~~Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse~~. Se il dirigente coinvolto in un contenzioso giudiziario per cause di servizio, ravvisa la possibilità di un conflitto d'interessi con l'Azienda e intende nominare un legale di sua fiducia, in aggiunta a quello incaricato dall'Azienda, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'Azienda, senza limitazioni di sorta ed indipendentemente dall'esito del giudizio.

3. ~~L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.~~

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.